

**CONVENZIONE TRA IL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" E L'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE RETINOPATICI ED IPOVEDENTI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IPOVEDENTI E CIECHI PLURIMINORATI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO, PER IL PERIODO 01/01/2012 – 31/12/2012.**

**TRA**

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "VALLE DI SUSÀ", con sede legale in Susa – Piazza San Francesco n. 4, C.F. 96020760011 rappresentato dalla dott.ssa Liliana SILVESTRI, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Disabili e Anziani, ivi domiciliata per le funzioni espletate

**E**

L'Associazione Retinopatici ed Ipovedenti (di seguito denominata A.P.R.I.), con sede legale in Mappano di Caselle (TO) – Via Generale Dalla Chiesa n. 20/26, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 92012200017 rappresentato dal dott. Marco BONGI, in qualità di Legale rappresentante, nato a Torino il 01/06/1959 e domiciliato a Torino in via Fogliano n° 76/bis.

**PREMESSO**

- ♦ che la Legge Regionale n°1 dell'8/1/2004 ha posto in essere la ridefinizione delle competenze provinciali in materia di disabili sensoriali restituendo le stesse ai Comuni di residenza e, in loro vece, agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- ♦ che la D.G.R. n° 79-2953 del 22/5/2006 ha disposto che "l'accreditamento, vale a dire la verifica del possesso di specifici requisiti di qualità, costituisce il titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con qualsiasi fornitore di servizi";
- ♦ che la Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 5/6/2007, mecc. N. 2007 03567/007 ha stabilito di recepire il Registro di Accreditamento istituito dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 911-196255 del 29/7/2003 articolato in:
  - Sezione A - sostegno educativo di mediazione alla comunicazione (per le persone sorde)
  - Sezione B - sostegno di aiuto didattico e all'autonomia (per le persone cieche o ipovedenti gravi)
- ♦ che la Città di Torino con determinazione dirigenziale n. 991 del 21/07/2011 ha aggiornato l'elenco dei soggetti e i rispettivi ambiti territoriali, iscritti al Registro di accreditamento per la gestione del servizio educativo a favore di disabili sensoriali, Sezioni A e B;
- ♦ che la normativa relativa ai Livelli Essenziali di Assistenza (D.P.C.M. del 29/11/2001 e D.G.R. 51-11389 del 23/11/2003) prevede che le rette relativi a soggetti disabili in condizioni di gravità, siano ripartite per il 70% a carico dell'A.S.L. e per il rimanente 30% a carico della persona ricoverata o, per essa, dell'Ente gestore delle funzioni socio-socio assistenziali e che il costo degli interventi educativi a favore dei medesimi soggetti sia ripartito per il 50% a carico dell'A.S.L. e per il rimanente 50% a carico della persona ricoverata o, per essa, dell'Ente gestore
- ♦ che l'Associazione A.P.R.I. (Onlus), che opera in vari ambiti nel settore dell'assistenza extrascolastica a favore di studenti disabili sensoriali visivi, è iscritta alla Sezione B del citato Registro di Accreditamento per i seguenti territori: Comune di Torino, Consorzi di Rivoli, Pianezza, Settimo Torinese, Gassino, Chieri, Carmagnola, Moncalieri, Nichelino, Susa, Ivrea Caluso e Pinerolo, Comunità Montane Valli di Lanzo e Val Pellice;
- ♦ che l'iscrizione al Registro costituisce per il Con.I.S.A. "Valle di Susa" titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali aventi ad oggetto la gestione del servizio educativo a favore di disabili sensoriali, sulla base della scelta operata dagli utenti o dai loro familiari;

- ♦ che l'Associazione offre la propria disponibilità a collaborare con il Con.I.S.A. "Valle di Susa" mettendo a disposizione personale e tecniche specialistiche rispondenti alle necessità delle persone sopra menzionate

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **Oggetto della convenzione e attività svolta**

Il Consorzio si avvale della collaborazione dell'Associazione A.P.R.I. al fine di garantire interventi educativi, con finalità riabilitative e di mantenimento dell'autonomia, a favore di soggetti non vedenti, ipovedenti e ciechi pluriminorati.

La presa in carico dell'utente è effettuata su richiesta del Consorzio ed è attuata con la formulazione di un progetto educativo individualizzato (P.E.I.) e la realizzazione di un piano di lavoro che salvaguardi la globalità dell'intervento attraverso la collaborazione e l'integrazione con gli altri servizi e con l'esplorazione di opportunità e risorse presenti sul territorio in cui la persona risiede.

### **ARTICOLO 2**

#### **Oneri a carico dell'Associazione**

L'Associazione A.P.R.I. mette a disposizione personale in possesso di idonea specializzazione. Nei confronti di tale personale l'Associazione opera nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni legislative in materia.

L'Associazione è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività convenzionata ed imputabili a colpa dei propri operatori come previsto dall'articolo 2049 del C.C., o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Gli operatori dell'Associazione, fermo restando il rispetto delle competenze e l'obbligo di fattiva collaborazione, necessaria per il regolare funzionamento dell'attività convenzionata, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Consorzio.

L'Associazione, nello svolgimento delle prestazioni previste dalla presente convenzione, si impegna altresì a fornire al proprio personale materiali idonei allo svolgimento delle attività, ed agli utenti e/o ai loro familiari informazioni su normative, attrezzature, ausili, corsi di formazione.

### **ARTICOLO 3**

#### **Compensi**

Il compenso orario per il servizio educativo sopra indicato ammonta ad Euro 20,00 orari. Il Consorzio si impegna a corrispondere all'Associazione A.P.R.I., ai sensi della normativa, richiamata nella premessa, inerente i Livelli Essenziali di Assistenza, il 50% di tale costo, pari ad **Euro 10,00 orari**; il rimanente 50% verrà corrisposto dall'ASL TO 3 Distretto Sanitario di Susa.

Il prezzo è comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per il servizio educativo sopra indicato.

Gli spostamenti del personale, ritenuti necessari nell'ambito di territorio consortile, saranno effettuati con mezzi propri e le spese di trasporto ed il tempo necessario all'operatori e per tali spostamenti sono compresi nel costo complessivo.

Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà, previa presentazione di regolare documento contabile corredato dalla rendicontazione degli interventi, entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale..

### **ARTICOLO 4**

#### **Verifiche periodiche e controlli – Disciplina delle inadempienze**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche e di richiedere informazioni scritte all'Associazione A.P.R.I. in ordine ai progetti educativi di cui all'art. 1.

I servizi del Consorzio predisposti sono incaricati della verifica di cui trattasi. Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti con gli utenti e le loro famiglie.

## ARTICOLO 5 Disciplina delle inadempienze

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti la presente convenzione devono essere contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione chiedendone l'adempimento. Qualora il Consorzio riscontri nei servizi forniti dall'Associazione A.P.R.I. condizioni non risolvibili, che impediscano lo svolgimento delle attività ad esso affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con preavviso scritto di 90 giorni.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte del Consorzio delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, l'Istituto può risolvere anticipatamente, con preavviso di cui al comma precedente, la convenzione.

## ARTICOLO 6 Decorrenza

La presente convenzione ha validità per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2012, con possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto deliberativo.

Eventuali modifiche potranno essere apportate anche prima della scadenza previo accordo tra le parti e con specifico provvedimento deliberativo, qualora intervengano nuove situazioni o disposizioni in materia.

## ARTICOLO 7 Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, sono a carico dell'Associazione A.P.R.I. e la medesima sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

## ARTICOLO 8 Rinvio a disposizioni normative


Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile e le Leggi vigenti in materia di assistenza a favore dei disabili sensoriali.

## ARTICOLO 9 Contenzioso

Per ogni controversia che dovesse verificarsi nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Susa, li 03 GEN 2012

Per il Con.I.S.A. "Valle Susa"  
La Responsabile dell'Area Disabili e Associazioni  
Liliana SILVESTRE





Per l'Associazione A.P.R.I.  
Il Rappresentante Legale  
Marco BONGI

